

Codice A1801B

D.D. 16 aprile 2020, n. 1057

D.D. n. 451 del 28/02/2020 (Art. 48 CCNL per gli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie. Riassunzione operai a tempo determinato stagionale per l'anno 2020). Riassunzione operaio forestale per il vivaio forestale regionale Fenale di Albano Vercellese (VC).



ATTO N. DD-A18 1057

DEL 16/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1801B - Attività giuridica e amministrativa

OGGETTO: D.D. n. 451 del 28/02/2020 (Art. 48 CCNL per gli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie. Riassunzione operai a tempo determinato stagionale per l'anno 2020). Riassunzione operaio forestale per il vivaio forestale regionale Fenale di Albano Vercellese (VC).

Premesso che:

- con D.D. n. 451 del 28/02/2020 si disponeva, per le ragioni ivi contenute e ai sensi dell'articolo 48 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2010/2012 e dell'art. 7, comma 1, del C.I.R. 2019/2020-2022, di procedere alla riassunzione degli operai forestali a tempo determinato stagionale (OTD) di cui all'elenco allegato alla d.d. stessa, per un numero massimo di n. 164 giornate contributive, comprese tra la data di assunzione e il termine massimo del 30 novembre 2020;

- sulla base delle esigenze operative delle squadre forestali regionali e al fine di assicurare la continuità dei cantieri forestali secondo le attività programmate, la citata determinazione prevedeva di procedere all'assunzione del personale a tempo determinato stagionale in tempi compatibili con l'avvio della stagione lavorativa favorevole, corrispondente alla seconda metà del mese di marzo;

- in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 in atto nel Paese, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 sono state adottate, e prorogate con provvedimenti successivi, misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza, tra le quali la sospensione di numerose attività commerciali e produttive e la limitazione degli

spostamenti e delle situazioni di contatto tra le persone, riducendo le prestazioni da rendere "in presenza" alle attività indifferibili;

- in attuazione delle citate misure con riferimento alle attività forestali gestite in amministrazione diretta dalla Regione Piemonte, è stata disposta la sospensione delle visite preassuntive per gli operai da assumere ai sensi della D.D. n. 451 citata, nel frattempo già avviate;

- a seguito della ulteriore restrizione delle misure di contenimento del contagio si è altresì disposta la sospensione delle attività forestali effettuate in cantiere e la riduzione di quelle effettuate nei vivaai, tenuto conto che le stesse non sono da considerare indifferibili o essenziali e che, per la difficoltà nell'approvvigionamento dei necessari presidi sanitari, non possono essere garantite idonee misure di sicurezza per i lavoratori durante il trasporto e in alcune delle fasi di lavorazione;

- tale situazione ha determinato l'opportunità di soprassedere attualmente all'assunzione degli OTD, rimandandola al momento della totale ripresa delle attività;

preso atto che

- il vivaio forestale regionale Fenale di Albano Verellese da alcuni anni è impegnato nella lotta obbligatoria alla Popillia japonica, insetto parassita defogliatore la cui diffusione stagionale inizia in primavera e che con il solo personale a tempo indeterminato attualmente presente in vivaio non si può garantire l'adozione delle necessarie misure di difesa;

- la mancata adozione delle misure di difesa, obbligatorie ai sensi della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, oltre a comportare il rischio di sanzioni a carico della Regione,

causerebbe la perdita del 70% della produzione vivaistica del 2020, con conseguenti ripercussioni anche su quella del 2021;

- a seguito di un'analisi effettuata dal coordinatore dei vivaai regionali, la perdita può ridursi dal 30% a zero allestendo anche solo parzialmente le misure di difesa, per le quali si rende tuttavia necessario poter disporre di un lavoratore in più rispetto a quelli a tempo indeterminato attualmente in forza al vivaio, per poter provvedere alla realizzazione di una copertura con reti ombreggianti e anti-insetto per sigillatura anti-Popillia, attività per le quali è prevista una durata di circa due settimane;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'assunzione del sig. Paolo Busolli, operaio forestale a tempo determinato, individuato tra quelli di cui all'elenco allegato alla D.D. n. 451 del 28/02/2020 aventi diritto alla riassunzione presso il vivaio Fenale e in possesso della professionalità richiesta per le attività da eseguire, consistenti nella realizzazione e messa in opera di strutture protettive dotate di coperture ombreggianti (ombrai) atte a preservare le varie produzioni di materiale vivaistico da infestazioni di Popillia japonica;

appurato che il sig. Busolli è tra gli operai già sottoposti a visita preassuntiva, che ha dato esito favorevole;

precisato che il contratto

- avrà durata di 15 giornate contributive, da computare nel numero massimo di 164 giornate previsto dall'art. 7 del CIR vigente in caso di nuova assunzione nel corso del 2020;

- sarà stipulato sulla base dello schema allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4043 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.G.R. n. 75-8127 del 14/12/2018; D.G.R. n. 91-1936 del 15 settembre 2011; D.G.R. n. 47-8772 del 12 aprile 2019;

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'articolo 48 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2010/2012 e dell'art. 7, comma 1 del C.I.R. 2019/2020-2022 e in parziale attuazione della D.D. n. 451 del 28/02/2020 e per le motivazioni di cui in premessa, alla riassunzione di un operaio forestale a tempo determinato presso il vivaio forestale regionale Fenale di Albano Vercellese per un periodo di 15 giornate contributive, da computare nel numero massimo di 164 giornate previsto nella D.D. n. 451 citata;

- di stipulare il contratto sulla base dello schema allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa)

Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato

*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Attività Giuridica e Amministrativa*

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO**

(art. 48, CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria
2010/2012)

- Vista la l.r. n. 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
- vista la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- vista la D.C.R. 15 luglio 1998, n. 480-8708 (Direzione Economia Montana e Foreste. Modifica declaratorie di alcuni Settori della Direzione) e i successivi provvedimenti organizzativi in materia di gestione degli addetti forestali della Regione Piemonte;
- visto il C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria vigente;
- visto il C.I.R. - Contratto Integrativo Regionale di lavoro per la Regione Piemonte vigente;
- vista la D.G..R. n. 75-8127 del 14 dicembre 2018 che attribuisce al Settore Attività giuridica e amministrativa la gestione degli addetti forestali;
- vista la D.D. n. 451 del 28 febbraio 2020 che dispone la riassunzione degli operai forestali a tempo determinato per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 48 del C.C.N.L. e dell'art. 7 del C.I.R.;
- attesa la necessità di procedere all'assunzione di un operaio forestale a tempo determinato stagionale per la realizzazione e messa in opera presso il vivaio Fenale di strutture protettive dotate di coperture ombreggianti (ombrai) atte a preservare le varie produzioni di materiale vivaistico da infestazioni di *Popillia japonica* così come stabilito nella D.D. n.....del

tra

la REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica – Settore Attività Giuridica e Amministrativa (cod. fisc. 80087670016) in persona del Dirigente Maria Gambino;

e

il sig./la sig.ra (cod. fisc.) nato/a a, residente in(di seguito nominato "dipendente")

si conviene e si stipula il presente

CONTRATTO DI LAVORO

Art. 1 - Livello, qualifica, luogo di lavoro

Il dipendente viene assunto con la qualifica di **operaio forestale di 4° livello** per compiere i seguenti lavori di carattere stagionale:

- realizzazione e messa in opera presso il vivaio Fenale (Albano vercellese) di strutture protettive dotate di coperture ombreggianti (ombrai) atte a preservare le varie produzioni di materiale vivaistico da infestazioni di *Popillia japonica*

Art. 2 - Decorrenza e durata del rapporto di lavoro.

Il dipendente viene assunto per il periodo dal per un numero di giornate contributive pari a (sabati compresi), comprese tra la data di assunzione e la data di licenziamento.

Il dipendente è sottoposto ad un periodo di prova di giorni 6 di effettivo lavoro. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità.

Nel caso in cui saranno disposte ulteriori assunzioni nel corso dell'anno, il periodo di lavoro effettuato in applicazione del presente contratto concorre al computo del numero massimo di 164 giornate contributive ai sensi dell'art. 7 del C.I.R.

Costituiscono altresì causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro l'esaurimento delle risorse finanziarie nonché la conclusione degli interventi programmati, anche se dovuti a causa di forza maggiore.

Il termine finale previsto al primo comma viene comunque mantenuto anche in caso di assenze dal lavoro che impediscano il raggiungimento del numero massimo di giornate contributive stabilito.

L'attività lavorativa potrà subire, su indicazione della direzione lavori, sospensioni in relazione all'andamento meteorologico e alle necessità organizzative dei lavori, senza che ciò comporti differimento del termine finale di cui al primo comma.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di cessare il rapporto di lavoro anche prima della scadenza di cui al primo comma, qualora vengano a ravvisarsi le cause previste dal C.C.N.L.

Art. 3 - Trattamento economico

Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalla vigente contrattazione nazionale ed integrativa regionale per la categoria degli operai di cui all'articolo 1.

Art. 4 - Orario di servizio e assenze

Il dipendente è tenuto a garantire la presenza in servizio per numero 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero ai sensi dell'art. 8 del C.I.R. (rif. C.C.N.L. art.9).

Il dipendente ha diritto a fruire, nelle forme e alle condizioni stabilite, dei congedi e dei permessi previsti dalla contrattazione nazionale ed integrativa per il personale a tempo determinato (art.15 e art. 19 del C.I.R.).

Le assenze effettuate a diverso titolo sono considerate ingiustificate e sanzionabili ai sensi dell'articolo 25 del C.C.N.L.

Art. 5 - Privacy e obbligo di riservatezza

Il dipendente si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)) in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.

Art. 6 - Clausole finali

Per tutte le clausole non espressamente indicate nel presente contratto si farà riferimento alla normativa vigente e al C.C.N.L. e al C.I.R. applicato e vigente.

Il presente contratto non conferisce diritto all'ammissione ad alcuna categoria di personale dell'organico della Regione Piemonte.

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all. b) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tab. art.10.

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dal dipendente al Settore Attività giuridica ed amministrativa saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Nello specifico

- i dati personali anche particolari forniti dal dipendente in sede di assunzione e in fase successiva verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche e cartacee ed esclusivamente per finalità relative alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, alla gestione dei dati fiscali, previdenziali ed assicurativi, nonché agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro ed a quanto stabilito da leggi, contratti e regolamenti. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal contratto di lavoro e dall'adempimento ad obblighi di legge e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è Maria Gambino, Dirigente del Settore Attività giuridica ed amministrativa;
- I Responsabili esterni del trattamento sono il CSI, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it ed IPLA, i cui dati di contatto sono iplaspa@legalmail.it ;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili esterni individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dai Responsabili esterni, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di interessato. In relazione alle finalità sovraesposte i dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi agli Istituti previdenziali ed agli uffici finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge per i datori di lavoro. I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, nei modi e per le finalità sopra illustrate.
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per 10 anni;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Torino,

Regione Piemonte
Settore Attività Giuridica e Amministrativa
 La Dirigente
 Maria Gambino

Il/La sottoscritto/a **BUSOLLI PAOLO**, lette le condizioni di cui sopra, le accetta e dichiara di essere a conoscenza del vigente C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e del correlato Contratto Integrativo regionale, disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente ([www.http://trasparenza.regione.piemonte.it/contrattazione-collettiva](http://trasparenza.regione.piemonte.it/contrattazione-collettiva))

Il Dipendente
